

**ALLE AZIENDE ASSOCIATE**

**CIRCOLARE N. 1/2015**

8 gennaio 2015

**OGGETTO: TRASPORTI INTERNAZIONALI – GERMANIA – INTRODUZIONE DEL SALARIO MINIMO GARANTITO DALL'1 GENNAIO 2015 – NOTA ILLUSTRATIVA IRU DEL 15.12.2014.**

L'IRU (*International Road Transport Union*) segnala che dall'1 gennaio 2015 in Germania sarà introdotto per legge il *salario minimo garantito* per i lavoratori dipendenti pari a 8,50 euro l'ora. Rispetto ad oggi la novità sostanziale non risiede tanto nella determinazione di un siffatto salario già in vigore da tempo anche se di importo inferiore, quanto nella sua applicazione a tutte le aziende (tedesche e non) che svolgono attività in Germania. Come precisato dall'IRU, infatti, contrariamente alle interpretazioni iniziali che ne limitavano l'applicazione solo in caso di cabotaggio, il salario minimo garantito si applicherà a tutti gli operatori stranieri che effettuano trasporti internazionali da e verso la Germania o semplice transito. Sulla compatibilità con le regole UE della legge tedesca, ispirata dalla finalità di contrastare la concorrenza soprattutto dei vettori dei Paesi dell'Est, sono stati sollevati dubbi sia dall'IRU che da altri Paesi (in particolare Francia e Olanda) che hanno sottoposto la questione alle autorità comunitarie.

Con riferimento alle imprese di trasporto italiane l'introduzione del salario minimo garantito pur non incidendo sulla misura della retribuzione da corrispondere al lavoratore, in quanto il CCNL logistica, trasporto e spedizione prevede per gli autisti retribuzioni orarie superiori a 8,50 euro, comporterà tuttavia appesantimenti di natura amministrativa. L'IRU segnala infatti che, alla luce delle nuove norme tedesche, tutti i vettori stranieri saranno tenuti, prima del trasporto in Germania, a comunicare per iscritto e in lingua tedesca alla *Bundesfinanzdirektion West* di Colonia (Direzione federale delle Finanze – Fax n. 0049221964870) i seguenti dati:

- riferimenti dell'impresa;
- cognome, nome e data di nascita dell'autista;
- inizio e durata stimata del trasporto sul territorio tedesco;
- indirizzo presso cui sono reperibili i documenti sul rispetto del salario minimo;
- certificazione (o busta paga) attestante la prova del pagamento del salario minimo.

Il fac-simile del documento da compilare è reperibile sul sito delle dogane tedesche ([www.zoll.de](http://www.zoll.de)) ove è anche possibile assumere ulteriori informazioni.

L'azienda dovrà registrare, entro sette giorni dalla fine del trasporto svolto in Germania, data di inizio, durata e termine dell'attività svolta; tale documento dovrà essere conservato per almeno due anni.

Si fa osservare infine che in caso di mancata o non veritiera comunicazione dei dati all'autorità tedesca sarà applicata una sanzione pecuniaria fino a 30.000 euro, mentre in caso di corresponsione di salario minimo orario inferiore a 8,50 euro sarà applicata una sanzione fino a 500.000 euro.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare gli ulteriori aggiornamenti.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Dr. Andrea Cappa

VEDI ALLEGATO